



Regione Puglia

Assessorato al Bilancio e Programmazione

PROTOCOLLO D'INTESA PER ASSICURARE LA LIQUIDITA' ALLE IMPRESE CREDITRICI DELLA REGIONE PUGLIA ATTRAVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO PER LA SUCCESSIVA CESSIONE PRO SOLUTO O PRO SOLVENDO A FAVORE DI BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Patto di stabilità interno

La Regione Puglia e gli altri Enti Locali della Regione devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 attraverso il rispetto delle disposizioni relative al Patto di Stabilità Interno.

La rigidità delle regole imposte dal Patto hanno, però, determinato il blocco dei pagamenti a favore di imprese che hanno svolto lavori per l'ente. Tale sbarramento sussiste anche se le predette spese sono conseguenti ad obbligazioni legittimamente assunte negli esercizi precedenti.

Le vigenti modalità di determinazione degli obiettivi programmatici annuali di competenza e di cassa, sono, inoltre, particolarmente penalizzanti per la Regione Puglia determinando persistenti gravi difficoltà nel conseguimento degli obiettivi, specie di cassa, posti dal patto di stabilità interno.

La necessità di dover rispettare gli obblighi assunti e la concomitante sussistenza di stringenti regole, dettate dal patto di stabilità, impone spesso di dover differire il pagamento alle imprese, pur in presenza di una rilevante giacenza media di cassa della Regione Puglia.

2. Misure atte a contrastare i ritardi di pagamento della p.a.: le opportunità normative

Cercando di trovare soluzioni per contribuire a sostenere l'economia locale in un momento di forte crisi come l'attuale, la Regione Puglia individua la necessità di intraprendere una azione congiunta con i vari livelli delle istituzioni e con le parti sociali volta a garantire un intervento concreto a favore degli operatori economici.

Per raggiungere questo fine, i soggetti sottoscrittori del presente protocollo ritengono di doversi avvalere prioritariamente delle opportunità normative ed in particolare dall'art. 9 comma 3 bis, del decreto legge del 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modifiche dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, modificato dall'art. 1, comma 16, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e ulteriormente modificato, dall'art. 31 comma 1-ter del decreto legge 31 maggio 2010 convertito con modifiche con legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante la disciplina della certificazione dei crediti relativi a somministrazioni, forniture servizi e appalti.

Al fine di facilitare l'anticipazione dei crediti mediante la cessione degli stessi anche pro-soluto e pro-solvendo presso il sistema bancario o presso intermediari finanziari autorizzati, è possibile su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, servizi e appalti, che le regioni e gli enti locali possono certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile.

Tale certificazione deve avvenire entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'istanza e potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio escluda la cedibilità del credito medesimo.

Nella certificazione rilasciata, le regioni e gli enti locali, assoggettati al patto di stabilità interno, devono indicare sia lo specifico periodo temporale entro cui procederanno al pagamento dell'importo certificato nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari sia le relative modalità di pagamento. Prima di rilasciare la certificazione, ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR 602/73 (riguardante il blocco dei pagamenti della PA in caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento), per i crediti superiori a 10mila euro, l'amministrazione debitrice deve procedere alla verifica presso Equitalia s.p.a. circa l'eventuale inadempimento del creditore. Resta inteso che la certificazione dovrà essere resa per il credito risultante al netto delle somme ancora dovute.

Tutto ciò premesso

LE PARTI FIRMATARIE CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Oggetto del protocollo di intesa

Il presente protocollo di intesa riguarda il recepimento e l'attivazione da parte dei soggetti firmatari di un accordo finalizzato ad assicurare alle imprese l'anticipazione del credito relativo a prestazioni già effettuate a favore della PA attraverso l'applicazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze riguardante la disciplina della certificazione dei crediti relativi a somministrazione di forniture e di servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modifiche.

Si cerca, così, di limitare l'impatto sugli operatori economici delle conseguenze, in termini di liquidità, dovute al differimento del pagamento delle relative transazioni da parte della Regione Puglia. Tanto, attraverso l'anticipazione alle imprese del credito relativo a prestazioni già effettuate nel rispetto del Patto di Stabilità Interno contenendo, al contempo, gli oneri a carico delle imprese medesime. Il tutto attraverso la semplificazione delle procedure connesse alle operazioni di cessione del credito certificato.

2. Obblighi delle parti

In sintonia con l'obiettivo solidaristico perseguito dalla Regione Puglia ed in coerenza con la finalità e la valenza sociale della presente iniziativa, i soggetti aderenti al presente Protocollo assumono gli obblighi di seguito specificati.

La Regione Puglia si impegna a:

A) ai sensi del decreto MEF del 19.5.2009, certificare i propri debiti esistenti e scaduti, nei confronti dei creditori che ne facciano richiesta. Tale certificazione renderà i crediti vantati verso la Regione "certi, liquidi, ed esigibili", ai fini della cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche ed intermediari finanziari autorizzati.

L'istanza di certificazione, redatta secondo il modello indicato nel Decreto MEF 19/05/2009, dovrà essere consegnata, a mano o con forme di trasmissione digitale opportunamente

concordate, al Servizio Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia, sito in Bari alla Via Caduti di tutte le guerre, n. 15, V° piano.

B) a fornire le certificazioni alle imprese richiedenti nel più breve tempo possibile e comunque entro i venti giorni previsti dalla norma;

C) ad indicare nell'atto di certificazione sia lo specifico periodo temporale entro cui procederà al pagamento dell'importo certificato nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, che non può essere superiore a 12 mesi dalla data di certificazione medesima, sia le relative modalità di pagamento.

Restano a carico delle imprese cedenti gli oneri ed i costi derivanti dalla cessione del credito.

Le banche e gli intermediari finanziari, si impegnano a:

applicare alle operazioni di anticipazione e/o cessione le migliori condizioni in termini di tasso e spread pattuite dalle singole banche con la Regione, tramite apposita convenzione; le convenzioni riporteranno nomenclatori comuni, per le cessioni di credito pro-soluto e pro-solvendo, redatti utilizzando i modelli A e B allegati al presente protocollo di intesa, al fine della immediata comparabilità delle condizioni economiche.

Le Camere di Commercio si impegnano a:

divulgare e diffondere il presente protocollo nei confronti del sistema economico e produttivo.

Le Associazioni di Categoria si impegnano a:

mettere a disposizione le rispettive strutture al fine di informare in tempo reale le imprese associate circa i contenuti e le opportunità del suddetto protocollo, utilizzando i diversi canali di contatto di cui le diverse associazioni dispongono assicurando ai soggetti creditori l'assistenza gratuita nella predisposizione della documentazione necessaria per ottenere la certificazione.

I sindacati si impegnano a:

valorizzare i contenuti del protocollo diffondendone la conoscenza ai lavoratori delle imprese interessate;

Le parti tutte si impegnano a :

monitorare trimestralmente, per mezzo del Tavolo da istituire a livello regionale, la regolarità degli interventi attuati in esecuzione del presente protocollo ed i loro effetti sul tessuto imprenditoriale e sul rilancio dell'economia regionale. In tale sede istituzionale sarà possibile risolvere, altresì, eventuali problematiche emerse durante l'attuazione del presente protocollo.

Le parti concordano che il presente Protocollo possa essere esteso a tutte le Banche ed agli intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, operanti nel territorio, previa sottoscrizione del presente accordo e comunicazione ai firmatari.

3. Strumenti di semplificazione delle procedure

Ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale del 19/12/2008, n. 42, pubblicata sul BURP n. 200 del 23/12/2008, la cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. I dati della convenzione con la singola banca o intermediario,

rientranti nel nomenclatore comune, saranno pubblicati su apposito link "Sistema Puglia" del portale della Regione.

4. Durata e recesso

Il presente protocollo ha durata indeterminata. Le parti possono recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi agli altri soggetti firmatari a mezzo raccomandata a.r.. In caso di recesso, restano salvi gli impegni assunti dalle parti fino alla data di comunicazione dello stesso.

Letto e sottoscritto

Bari, 8 novembre 2010

Per:

REGIONE PUGLIA

Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA

Michele Pelillo



ANCI Puglia

Luigi Perrone




UPI Puglia

Vito Giampetruzzi




Camera di Commercio Bari

Riccardo Magni




Camera di Commercio Foggia

Michele Villani




Camera di Commercio Taranto

Francesco De Giorgio




ABI Puglia

Raffaele Avantageggiato




9.12.2010

B.I.I.S. Banca Intesa
Infrastrutture e Sviluppo spa

Pietro Bionda



UBI - Banca Carime spa

Vittorio De Sio



Banca Ifis

Tommaso Ranito


Banca Monte dei Paschi di Siena

Carlo Desiderio



Banca Popolare del Mezzogiorno

Vito Inglese



Banca Popolare di Lanciano
e Sulmona

Raffaele Del Mastro



Banca Popolare di Milano

Giuseppe Barone


Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Lorenzo Favale



Banca Popolare Pugliese

Andrea Candido


Banco di Napoli


Rosario Calabrese


Federazione delle BCC
di Puglia e Basilicata

Augusto Dell'Erba



BCC Factoring

Vincenzo Nardulli




SACE Factoring

Paolo Natalini




Banca Popolare Etica

Michele Gravina



IFITALIA


Alfredo De Toma



bancApulia spa


Claudio Di Giulio

Francesco Margotta



Banca MPS Leasing e Factoring spa

Roberto Nardeschi



Banca Federiciana

Francesco Checchi




Banca Sella Sud

Giancarlo Canonico



Unicredit Factoring

Mauro Zandonà



Unicredit spa

Felice Delle Femine



Credem Factoring

Silvio Di Terlizzi



Medio factoring


Leonardo Di Vagno
Felice Di Maggio

Beta Skye srl

Aldo Savi

BCC Bari

Vincenzo Giustino

CasArtigiani

Vito Campanelli

Cia Puglia

Coldiretti Puglia

Pietro Suavo Bulzis

Claii Puglia


Daniilo De Francesco

Cna Puglia


Nicola Di Cristo

~~Pasquale Ribezzo~~

Confagricoltura Puglia


ERASMO FANTO


Confapi Puglia


PASQUALE LONGO


Confartigianato Puglia


AMBROSI

Confcommercio Puglia


V. Scchi

Confcooperative Puglia


V. Scchi

Confesercenti

Confindustria Puglia

Piero Montinari

Piero Montinari

Legacoop

Carmelo Rollo

Carmelo Rollo

CGIL Puglia

FORTI & GIOVANNI

Forti & Giovanni

CISL Puglia

COLLETTI & CIVILIO
Colletti & Civilio

UIL Puglia

ALDO PUGLIESE

Aldo Pugliese

UGL Puglia

Francesco Di Bono

Francesco Di Bono

CISAL Puglia

GREGORIO MANACINI

Gregorio Manacini

BANCA ISOLARE DI
BAM

Nomenclatore A
RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI PER LE
CESSIONI DI CREDITO PRO SOLUTO

Plafond di credito concesso	Euro [•]
Forma tecnica dell'operazione	Cessione di credito pro soluto.
Presupposti della Cessione del credito	Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile, rilasciata dal Servizio Ragioneria della Regione Puglia, con impegno al pagamento entro 12 mesi dalla data di certificazione.
Durata condizioni proposte	Fino al 31/12/2011
Ammontare del credito oggetto di cessione	Fino al 100% dell'importo del credito certificato, per importi maggiori o uguali a [•] euro per Cedente.
Corrispettivo della Cessione/ Tasso Debitore	<p>Il Corrispettivo della cessione sarà pari al valore nominale del credito certificato, ridotto di uno Sconto omnicomprensivo.</p> <p>Lo Sconto sarà pari all'Euribor [•] mesi/360, maggiorato di uno spread compreso tra il [•]% e il [•]% su base annua per cessioni con scadenza entro i 12 mesi.</p> <p>Sono fatte salve condizioni migliorative concordabili dal creditore direttamente con la banca.</p> <p>Le predette condizioni economiche sono da intendersi applicate con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento da parte dell'Ente, pertanto alle imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sull'Ente, né tantomeno sulla Banca, in ragione di eventuale anticipato pagamento da parte dell'Ente rispetto al termine predetto.</p>
Cessione da formalizzare mediante	Atto pubblico/scrittura privata autenticata, a mezzo esclusivamente di Notaio, da notificarsi all'Ente, ovvero con le modalità di cui all'art.9 L.reg. 42 del 19/12/2008.
Referente per la presente procedura c/o Banca	

Nomenclatore B
RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI PER LE
ANTICIPAZIONI/CESSIONI DI CREDITO PRO SOLVENDO

Plafond di credito concesso	Euro: nessun limite
Forma tecnica dell'operazione	Anticipo/cessione del credito con la forma del pro solvendo
Presupposti della Cessione del credito	Certificazione attestante che il credito è certo, liquido, ed esigibile, rilasciata dal Servizio Ragioneria della Regione Puglia con impegno al pagamento del credito entro 12 mesi dalla data della certificazione.
Durata condizioni proposte	Fino al 31/12/2011
Ammontare del credito oggetto di cessione	Fino al 100% dell'importo del credito vantato e certificato.
Tasso Debitore	<p>Il tasso sarà pari all'Euribor 3 mesi/365, maggiorato di uno spread che va da un minimo di punti percentuali ad un massimo di punti percentuali</p> <p>Tale spread è definito dalla banca in base alla propria valutazione sul merito creditizio attribuito al creditore.</p> <p>Sono fatte salve condizioni migliorative concordabili dal creditore direttamente con la banca.</p>
Cessione da formalizzare mediante	Secondo le modalità di cui all'art.9 della L.r. 42 del 19/12/2008.
Commissioni e/o spese per ciascuna operazione	Commissioni per: Spese per: T.E.G. totale:
Costi per la tenuta di apposito conto corrente dedicato	Esporre le principali condizioni economiche offerte.
Referente/i per la presente procedura c/o Banca....	